

**ALLEGATO DIRITTO ALLO STUDIO
ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI E DEI SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO A.A. 2020/2021**

ART. 1 - PREMESSA E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA COMUNITARIA

1. L'Università della Calabria, attraverso il proprio Centro Residenziale, facente parte dell'Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio (ANDISU), eroga i seguenti benefici e servizi:

- **Borse di studio;**
- **Servizio alloggio;**
- **Servizio mensa;**

nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi del D. Lgs. 68/2012, in conformità alle disposizioni fissate dalla legge della Regione Calabria n. 34/2001 e dei conseguenti atti applicativi, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 ed in conformità alle norme ed ai Regolamenti dell'Unione Europea.

Le borse di studio ed il servizio alloggio sono destinati solo a coloro che sono in possesso dei requisiti di merito, di reddito e di regolarità didattica previsti dalla normativa vigente e di seguito specificati. Il servizio mensa è, invece, fornito alla generalità degli studenti, nelle forme e nei modi di seguito specificati.

2. Gli studenti che hanno ottenuto l'immatricolazione anticipata ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico a.a. 2020/21 possono presentare richiesta per concorrere all'assegnazione dei predetti benefici e servizi con le modalità ed entro la scadenza di cui al successivo art. 3.
3. I benefici e servizi sono finanziati dalla Regione Calabria, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dal gettito della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e da appositi fondi messi a disposizione dall'Università della Calabria.
4. Sono fatte salve le specifiche disposizioni in materia di diritto allo studio per l'Università della Calabria di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 442 e agli atti successivi e conseguenti.
5. Il valore delle borse di studio ed i valori limite di ISEE-DSU e ISPE necessari per il collocamento in graduatoria sono fissati da appositi Decreti Ministeriali.
6. In caso di insufficienza dei fondi disponibili, allo studente inizialmente dichiarato idoneo non beneficiario, pur possedendo i requisiti previsti, non è assegnata la borsa di studio ma è comunque esonerato dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari, della tassa per il diritto allo studio e ha diritto alle agevolazioni descritte nel presente bando. La borsa di studio potrà essere successivamente erogata a seguito della disponibilità di nuove risorse.

ART. 2 - REQUISITI ECONOMICI, DI CARRIERA E DI MERITO

1. Per essere collocato in graduatoria ed ottenere lo status di idoneo alla borsa di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

a) economici:

La condizione economica del nucleo familiare dello studente è individuata dall'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario** (di seguito ISEE-DSU) e dall'**Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente** (di seguito ISPE)¹:

- ISEE-DSU	non superiore a € 23.508,78;
- ISPE	non superiore a € 51.106,05.

Il superamento anche di uno solo dei suddetti valori è causa di esclusione dalle graduatorie.

I suddetti valori limite ISEE-DSU e ISPE saranno successivamente aggiornati ai valori stabiliti dal D.M. di cui al precedente art. 1, comma 5, di prossima emanazione.

b) di carriera:

- lo studente non deve essere stato precedentemente immatricolato, in assoluto, ad un corso universitario di livello pari o superiore a quello per il quale si chiedono i benefici, salvo il caso del comma successivo.
- Qualora lo studente abbia rinunciato agli studi ad un primo anno può partecipare, per una sola volta, al nuovo primo anno a condizione di:
 - non aver già beneficiato nella precedente carriera universitaria di una borsa di studio, o in caso contrario, di aver restituito tutti gli importi eventualmente percepiti nel periodo oggetto di rinuncia o riferiti al costo dei servizi eventualmente fruiti, oltre ad aver regolarizzato la propria posizione rispetto alle tasse universitarie;
 - non aver conseguito CFU (Crediti Formativi Universitari) e/o esami nella precedente carriera universitaria.

¹ Lo studente dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- L'ISEE-DSU deve essere tassativamente richiesto, ai Centri di Assistenza Fiscale o altri Enti autorizzati, **in data successiva al 1° gennaio 2020 ed entro e non oltre il 30/07/2020**. Farà fede la data di presentazione risultante nella banca dati ISEE INPS.
- Al fine di ottenere il rilascio dell'ISEE-DSU è indispensabile la compilazione del quadro C (Prestazioni Universitarie) della Dichiarazione Sostitutiva Unica.
- Verificare che l'ISEE calcolato sia quello specifico per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario (deve riportare la **dicitura "si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore di - codice fiscale studente"**): non sono utili ai fini del collocamento in graduatoria le attestazioni ISEE ordinarie;
- Verificare che l'ISEE-DSU ancorché valido **non sia stato rilasciato con l'annotazione di omissione o difformità** da parte dell'INPS. In tal caso lo studente sarà collocato in graduatoria con riserva e dovrà regolarizzare il proprio ISEE entro il 31 dicembre 2020.

La mancata osservanza anche di una sola delle suddette prescrizioni è causa di esclusione dalle graduatorie.

- I benefici non possono essere concessi a coloro che sono già in possesso di un titolo universitario, avente valore legale, e si iscrivono di nuovo per conseguire un ulteriore titolo dello stesso livello.
- Lo studente, per poter partecipare, non deve essere iscritto a tempo parziale.

c) di merito:

Lo **studente** è collocato in graduatoria ottenendo lo status di idoneo solo sulla base dei requisiti economici.

Per ottenere la quota in denaro della borsa di studio lo studente deve conseguire almeno **20 CFU entro il 10 agosto 2021**.

Lo studente beneficiario che invece raggiunge la soglia dei 20 CFU dopo il 10 agosto, ma comunque entro il 30 novembre 2021, ha diritto al 50% della quota in denaro della borsa, oltre ai servizi alloggio e mensa.

Qualora entro il **30 novembre 2021** lo studente idoneo non raggiunga la suddetta soglia di 20 CFU, è tenuto al pagamento dei servizi già fruiti, della tassa e dei contributi previsti per l'immatricolazione.

In caso di documentati eventi eccezionali, il limite temporale del 30 novembre 2021, di cui al comma precedente, può essere prorogato fino ad un massimo di tre mesi.

Al fine del raggiungimento della soglia dei 20 CFU saranno conteggiati i crediti riconosciuti per il corso di studio cui lo studente è iscritto nell'a.a. 2020/2021 o per quello cui si iscrive nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

ART. 3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZA

1. La domanda per il collocamento in graduatoria deve, pena esclusione, essere compilata sul portale web **<http://soscr.unical.it>**, entro le

ore 12:00 del 31 luglio 2020

2. Il Centro Residenziale invierà esclusivamente alla casella di posta elettronica istituzionale dello studente, il cui indirizzo è formato da *codicefiscale@studenti.unical.it*, un modulo contenente i dati dichiarati nella domanda on-line.

A tal fine, tutti gli studenti devono attivare la propria **casella di posta elettronica istituzionale**. Con la presentazione della domanda lo studente accetta che il **canale formale di comunicazione** con il Centro Residenziale è rappresentato da tale casella di posta elettronica.

3. La presentazione della domanda, inoltrata mediante l'autocertificazione su procedura on-line, comporta la trasmissione al CR di **dati dello studente**. I dati sono prevalentemente destinati alle elaborazioni delle procedure concorsuali, effettuate per mezzo di sistemi informatici, e sono finalizzati alla formulazione delle graduatorie, al conferimento delle borse di studio, del servizio alloggio e del servizio mensa.

I dati sono altresì comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai **controlli** (a titolo esemplificativo Agenzia delle Entrate, INPS, Guardia di Finanza).

Sono pubblici, e quindi legati alla trasparenza degli atti amministrativi, quei dati necessari alla formulazione della graduatoria e alla sua pubblicazione.

Relativamente al trattamento dei dati personali, sono garantiti agli interessati i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), al riguardo si rinvia all'informativa ex art. 13 RGPD consultabile al seguente link:

https://www.unical.it/portale/portalmidia/file/INFORMATIVA_CR.pdf.

ART. 4 - GRADUATORIA E ISTANZE DI RIESAME

1. La graduatoria per l'assegnazione delle borse di studio è formulata, unicamente, in ordine crescente di ISEE-DSU.
2. In caso di parità prevale l'ordine decrescente rispetto al voto di diploma e, infine, in caso di ulteriore parità precede lo studente con minore età.
3. La **graduatoria provvisoria** è pubblicata sul sito web del Centro Residenziale.
4. Avverso la graduatoria provvisoria è possibile presentare **istanza di riesame on line** (ricorso) entro il terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione secondo le modalità indicate nella stessa pagina web.
5. In presenza di errori il Centro Residenziale può procedere, in sede di autotutela e/o su istanza di parte debitamente motivata, alla ricollocazione degli studenti presenti nelle graduatorie provvisorie o alla riammissione di studenti risultati esclusi nelle graduatorie provvisorie.
6. In concomitanza con la pubblicazione della **graduatoria definitiva** è determinato l'elenco degli studenti beneficiari.
7. Al fine di evidenziare la corretta collocazione di ciascun concorrente, nella graduatoria compariranno tutti i dati necessari riferiti ai requisiti richiesti. Con la presentazione della domanda, lo studente autorizza il Centro Residenziale alla pubblicazione dei dati necessari alle finalità di cui sopra.
8. Con la pubblicazione della graduatoria si intende assolto il dovere di comunicazione a tutti gli studenti interessati.

ART. 5 - DEFINIZIONE DELLE RISORSE DESTINATE A BORSE DI STUDIO E DETERMINAZIONE DEGLI IDONEI BENEFICIARI

1. Gli **idonei beneficiari** della borsa di studio vengono determinati in funzione delle risorse finanziarie disponibili nel budget del Centro Residenziale, facendo scorrere le graduatorie fino alla posizione per la quale vi è la copertura finanziaria.
2. Nel caso in cui si dovessero rendere disponibili risorse aggiuntive, si procederà a scorrere le graduatorie per l'individuazione dei nuovi idonei beneficiari.
3. Agli studenti idonei beneficiari individuati per scorrimento si applicano le stesse regole degli altri studenti beneficiari. In particolare, non sarà possibile richiedere la conversione in denaro degli eventuali servizi non fruiti. Gli studenti beneficiari per effetto di scorrimenti hanno diritto al rimborso dei servizi alloggio e mensa eventualmente pagati in qualità di idonei non beneficiari.

ART. 6 – COMPOSIZIONE E IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO

1. La borsa di studio, per gli studenti **fuori sede**² beneficiari, si compone di:
 - a) servizio alloggio;
 - b) servizio mensa: due pasti giornalieri;
 - c) quota in denaro.
2. La borsa di studio, per gli studenti **pendolari o in sede** beneficiari, si compone di:
 - a) servizio mensa: un pasto giornaliero.
 - b) quota in denaro.
3. Gli studenti che decidessero di non usufruire dei servizi non potranno ottenerne, in alcun caso, la conversione in denaro.
4. I valori della borsa di studio sono:

	Valore nominale della Borsa di Studio
Fuori Sede	€ 5.231,58
Pendolare	€ 2.884,09
In Sede	€ 1.971,89 + un pasto gratuito

I suddetti valori e, conseguentemente, i valori della quota in denaro, dei servizi alloggio e mensa, delle fasce di cui all'art. 14.2 saranno successivamente aggiornati ai valori stabiliti dal D.M. di cui al precedente art. 1, comma 5, di prossima emanazione.

5. Le modalità di erogazione della borsa di studio sono riportate nella seguente tabella:

	BORSA DI STUDIO		
	Quota in denaro	Servizi	
		servizio alloggio	servizio mensa
Fuori Sede	SI	SI	due pasti (pranzo e cena)
Pendolare	SI	NO	un pasto (pranzo)
In Sede	SI	NO	un pasto (pranzo)

² È considerato:

- a) **in sede** lo studente con residenza anagrafica nel comune di Rende (CS);
- b) **pendolare** lo studente che ha la residenza anagrafica in uno dei seguenti Comuni: Aprigliano - Bisignano - Carolei - Casali del Manco - Castiglione Cosentino - Castrolibero - Cellara - Celico - Cerisano - Cosenza - Dipignano - Domanico - Figline Vegliaturo - Fuscaldo - Lappano - Luzzi - Mangone - Marano Marchesato - Marano Principato - Mendicino - Montalto Uffugo - Paola - Paterno Calabro - Piane Crati - Pietrafitta - Rogliano - Rose - Rovito - S. Fili - S. Lucido - S. Pietro in Guarano - S. Stefano di Rogliano - S. Vincenzo La Costa - Spezzano della Sila - Zumpano;
- c) **fuori sede** lo studente che non è né in sede né pendolare.



UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA

6. La quota in denaro della borsa di studio è determinata dalla fascia ISEE-DSU di appartenenza dello studente beneficiario:

	QUOTA IN DENARO DELLA BORSA DI STUDIO		
	FASCIA INTERA	FASCIA PARZIALMENTE RIDOTTA	FASCIA RIDOTTA
	ISEE-DSU da € 0,00 a € 15.672,52	ISEE-DSU da € 15.672,53 a € 19.589,87	ISEE-DSU da € 19.589,88 a € 23.508,78
FUORI SEDE	€ 1.664,78	€ 1.322,39	€ 1.100,00
PENDOLARE	€ 2.091,47	€ 1.595,74	€ 1.100,00
IN SEDE	€ 1.971,89	€ 1.462,83	€ 975,22

7. Agli studenti idonei beneficiari fuori sede, qualora non ottengano il posto alloggio nelle residenze universitarie per indisponibilità di posti, verrà integrata la quota in denaro di ulteriori € 1.981,56. In nessun altro caso sarà possibile la conversione in denaro dei servizi eventualmente non fruiti.

Gli studenti fuori sede, quindi, che, nella domanda di partecipazione, dichiareranno di non voler prendere in consegna un posto alloggio presso le residenze universitarie, sebbene ne abbiano diritto, non riceveranno il corrispondente valore in denaro. La quota parte corrispondente al servizio alloggio non erogato sarà utilizzata esclusivamente per lo scorrimento della graduatoria.

Lo studente idoneo beneficiario, risultato tale anche a seguito di scorrimento di graduatoria, che non prenda in consegna per qualsiasi motivo il posto alloggio assegnatogli, non può in alcun caso ottenere la conversione in denaro del servizio non fruito.

ART. 7 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA QUOTA IN DENARO DELLA BORSA DI STUDIO

1. L'erogazione della quota in denaro (intera o parziale) della borsa di studio è subordinata al conseguimento del requisito di merito di almeno 20 CFU, da acquisire entro il 30 novembre 2021. La definizione della quota in denaro della borsa e la tempistica di erogazione della stessa avverranno in ragione della data di acquisizione del suddetto requisito, per come rappresentato nella seguente tabella:

20 CFU ACQUISITI ENTRO IL	IMPORTO QUOTA IN DENARO BORSA	EROGAZIONE ENTRO IL
31 marzo 2021	Intera	30 aprile 2021
30 giugno 2021	Intera	31 luglio 2021
10 agosto 2021	Intera	30 settembre 2021
30 novembre 2021	50 % importo	31 dicembre 2021

Allo studente idoneo del primo anno che non raggiunge la soglia dei 20 CFU entro il 30 novembre 2021 è revocato lo status di idoneo. In tal caso lo studente è tenuto al pagamento dei servizi fruiti oltre alla tassa ed i contributi previsti per l'immatricolazione.

2. Entro le date sopra indicate il Centro Residenziale emetterà i relativi provvedimenti autorizzatori dell'erogazione dei benefici. L'effettivo **accredito** della quota in denaro sul conto corrente dello studente avverrà in ragione dei tempi tecnici necessari per l'espletamento delle procedure di pagamento.
3. La quota in denaro è erogata mediante accredito su un conto corrente nazionale (IBAN IT) intestato o cointestato allo studente beneficiario, il cui IBAN deve essere inserito a cura del beneficiario accedendo al sito <https://unical.esse3.cineca.it>. Il Centro Residenziale non risponderà delle somme erroneamente accreditate a favore di altro soggetto a causa di un codice IBAN errato comunicato dal beneficiario.
4. Agli studenti beneficiari che devono regolarizzare la propria posizione viene **sospesa l'erogazione** della borsa di studio e degli altri benefici fino a quando non producano la documentazione richiesta. Tali incongruenze e/o irregolarità vengono segnalate dal Centro Residenziale, tramite comunicazione sulla mail istituzionale dello studente. **La mancata regolarizzazione della posizione entro il 31 luglio 2021 determina la definitiva esclusione dai benefici.** La mancata comunicazione di un IBAN sul quale poter accreditare la quota in denaro della borsa di studio entro il 30 novembre 2021 comporta la revoca della quota in denaro della borsa.
5. Il Centro Residenziale si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione della borsa di studio nei confronti degli studenti beneficiari che dovessero aver maturato dei carichi pendenti ovvero di effettuare la **compensazione tra le reciproche pretese creditorie.**

ART. 8 - ACCESSO AI BENEFICI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ

1. Allo studente con disabilità e invalidità non inferiore al 66%, fermo restando i requisiti previsti per gli altri studenti, salvo la rinuncia agli studi nello stesso a.a., non si applica la condizione del raggiungimento di un numero minimo di CFU da acquisire per percepire la quota in denaro della borsa, che sarà erogata in due rate, la prima entro il 31/12/2020 e la seconda entro il 30/04/2021.
2. Può godere inoltre dei seguenti benefici:
 - accedere al servizio alloggio anche se in sede o pendolare. In tal caso, se beneficiario, il valore nominale della borsa di studio è incrementato della quota relativa al servizio alloggio;
 - ottenere il posto alloggio a pagamento, anche se non possiede il requisito di idoneità;
 - avere la priorità nell'assegnazione del posto alloggio;
 - se risulta idoneo non beneficiario, è esonerato dal pagamento del servizio alloggio e del servizio mensa.
3. Ove sia riconosciuta la necessità di un accompagnatore, potrà usufruire di un posto alloggio e del servizio mensa per l'accompagnatore al costo previsto per l'idoneo non beneficiario. Qualora l'accompagnatore sia uno studente iscritto presso l'Università della Calabria dovrà pagare i servizi secondo il proprio status.

ART. 9 - ACCESSO AI BENEFICI DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI

1. Lo studente internazionale accede, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed ai benefici per il diritto allo studio.
2. Gli studenti internazionali, con famiglia e redditi prodotti all'estero, possono richiedere ai CAF abilitati il rilascio dell'attestazione **ISEE Parificato**³. In tal caso sarà cura dello studente interessato trasmettere agli uffici del Centro Residenziale, entro il 30 novembre 2020, la documentazione ottenuta dal CAF.
3. Per lo **studente internazionale, proveniente da Paesi particolarmente poveri**⁴ la condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.
Per gli studenti che si iscrivano al primo anno la certificazione che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di Enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca.
Lo studente è obbligato inoltre a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente posseduti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità previste per la generalità degli studenti internazionali.
4. Per lo **studente riconosciuto rifugiato politico e apolide**, ai fini della valutazione della condizione economica, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente posseduti in Italia secondo le modalità previste per la generalità degli studenti internazionali.

³ L'ISEE Parificato è frutto di una convenzione fra l'ANDISU e i CAF ed è adottato in tutti quei casi per cui non è possibile effettuare il calcolo per l'ISEE-DSU, nello specifico:

- studente straniero non residente in Italia;
- studente straniero residente in Italia, non autonomo e con familiari residenti all'estero;
- studente italiano residente all'estero non iscritto all'Anagrafe Italiani residenti all'estero (A.I.R.E.).

Per ottenere l'ISEE PARIFICATO, oltre alla documentazione relativa a eventuale reddito e patrimonio prodotto in Italia, bisogna esibire la documentazione che, per ogni componente del proprio nucleo familiare, attesti:

- dati anagrafici;
- redditi prodotti all'estero;
- patrimonio posseduto all'estero.

Tale documentazione deve essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

⁴ ai sensi della normativa vigente: Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo Democratic Republic, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kiribati, Korea Dem. Rep., Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

ART. 10 - ASSEGNAZIONE DEL POSTO ALLOGGIO

1. I posti alloggio sono destinati, in base alla graduatoria di merito della borsa di studio, agli studenti idonei beneficiari fuori sede, che hanno compiuto il 18° anno di età, fino alla concorrenza della disponibilità.
2. I posti non assegnati sono resi disponibili per gli studenti idonei non beneficiari fuori sede presenti in graduatoria nei limiti della restante disponibilità.
3. In concomitanza con la pubblicazione della graduatoria definitiva, viene pubblicato sul sito del Centro Residenziale l'elenco degli studenti idonei beneficiari che hanno richiesto un posto alloggio presso le residenze universitarie, collocati in posizione utile per l'assegnazione in base alla disponibilità dei posti, con l'indicazione del posto alloggio assegnato d'ufficio, sulla base delle preferenze indicate in sede di domanda di borsa di studio.
4. I posti alloggio di ciascun quartiere sono numerati in modo progressivo e l'assegnazione d'ufficio viene effettuata, in funzione della disponibilità, tenendo conto di una equilibrata e opportuna distribuzione del numero di studenti italiani e internazionali all'interno dei quartieri e degli appartamenti, al fine di favorire la massima integrazione culturale e la socializzazione delle varie componenti che costituiscono l'intera comunità studentesca, in base all'ordine di priorità delle preferenze di quartiere espresse, di tipologia di camera scelta, e seguendo l'ordine progressivo di numerazione dei posti alloggio.
5. I posti alloggio eventualmente ancora disponibili, una volta esaurita la graduatoria relativa agli idonei beneficiari fuori sede, saranno assegnati d'ufficio, in ordine di graduatoria, agli studenti idonei non beneficiari.
6. I posti alloggio eventualmente ancora disponibili, una volta esaurita la graduatoria relativa agli idonei non beneficiari fuori sede, potranno essere assegnati, con successivo procedimento, agli studenti non idonei.

ART. 11 - PRESA IN CONSEGNA DEL POSTO ALLOGGIO E DOCUMENTAZIONE

1. Il giorno indicato nel **calendario di convocazione**, pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale del Centro Residenziale e valevole a tutti gli effetti come avvenuta notifica, lo studente convocato dovrà presentarsi presso il luogo indicato, munito di:
 - a) fotocopia di un valido **documento di riconoscimento**;
 - b) **certificato medico**, con data antecedente massima di n. 3 mesi, rilasciato dal medico curante in Italia o da un medico dell'Azienda Sanitaria nazionale attestante l'idoneità alla vita in collettività. Gli studenti internazionali in possesso di eventuale certificato medico rilasciato nel Paese di provenienza estero, devono comunque allegare obbligatoriamente certificazione attestante l'*idoneità alla vita in collettività* rilasciato da un medico dell'Azienda sanitaria nazionale. Per gli studenti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea è obbligatorio presentare inoltre:
 - c) **passaporto e permesso di soggiorno** (lo studente non ancora in possesso del permesso di

soggiorno deve consegnare copia della ricevuta attestante il pagamento relativo alla richiesta del permesso)

- d) entro 30 giorni copia iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (**tessera sanitaria**) o **copia della Polizza assicurativa privata per gli studenti Extra-UE** (rif. artt. 34 e 35 del D.lgs n. 286 del 25/07/1998).
2. La mancata presentazione alla convocazione, se non tempestivamente e adeguatamente motivata, determina lo scorrimento della graduatoria e, in caso di successiva indisponibilità di posti, la decadenza dal beneficio del posto alloggio.
 3. La presa in consegna del posto alloggio implica l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Bando e nel Regolamento sui Servizi del Centro Residenziale disponibili e consultabili sul sito web del Centro Residenziale.
 4. La **fruizione del servizio alloggio** decorre dal 2 settembre 2020 ed ha termine il 28 luglio 2021.
 5. Il servizio alloggio non è fruibile nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
 6. Agli studenti internazionali alloggiati è concessa, a domanda, la possibilità di continuare a fruire del posto alloggio assegnato durante i periodi di chiusura dei servizi per la generalità degli studenti (festività natalizie e pasquali, mese di agosto), secondo le modalità e le scadenze indicate nel succitato Regolamento sui Servizi del Centro Residenziale.
 7. Il Centro Residenziale, su richiesta, provvede alla fornitura di asciugamani, lenzuola, guanciali e coperte. lo studente che richiede il suddetto kit biancheria è tenuto al versamento di una cauzione pari a € 75,00, che sarà restituita, tramite l'istituto cassiere, al momento della riconsegna del kit stesso. In caso di mancata riconsegna (parziale o totale) o di danneggiamento del kit, la cauzione sarà trattenuta dal CR, in misura proporzionale.

ART 12 - COSTO DEL POSTO ALLOGGIO E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. I costi a carico dello studente, comprensivi di tutte le spese e privi di ogni altro onere, determinati in ragione dello status dello studente, sono i seguenti:

● idoneo beneficiario (per l'intero periodo di soggiorno previsto e trattenuto forfettariamente direttamente dal valore della borsa di studio)		1.981,56 euro
● idoneo non beneficiario (per mese)	- camera singola	100,00 euro
	- camera doppia	70,00 euro
● studenti non idonei (per mese)	- camera singola	170,00 euro
	- camera doppia	140,00 euro

2. Il pagamento del posto alloggio per gli studenti **idonei non beneficiari**, calcolato per il periodo effettivo di fruizione, deve essere effettuato nelle seguenti modalità:

- entro il 30 maggio 2021, per i mesi fruiti da settembre ad aprile;
 - entro il giorno 1 (uno) del relativo mese di fruizione per il periodo successivo.
3. Il pagamento del posto alloggio per gli **studenti non idonei**, calcolato per il periodo effettivo di fruizione, deve essere effettuato entro il giorno 1 (uno) del relativo mese.
 4. Il pagamento del posto alloggio avviene attraverso il **sistema pagoPA**. Per scaricare l'Avviso di Pagamento pagoPA occorre accedere alla propria area personale - sezione Situazione Contabile - del Portale dei Servizi Online del CR (<https://soscr.unical.it>).
 5. In caso di mancato pagamento o di carichi pendenti lo studente decade dal diritto a fruire del servizio alloggio.

ART. 13 - SERVIZIO MENSA

1. Il servizio mensa è fruibile dalla generalità degli studenti iscritti mediante la tessera universitaria.
2. Gli studenti devono chiedere l'abilitazione del servizio tramite una apposita procedura on-line collegandosi sul sito del Centro Residenziale.
3. Il servizio mensa è strettamente personale. Nel caso in cui la tessera risultasse in possesso di persone diverse dal naturale assegnatario saranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento sui Servizi del Centro Residenziale.
4. Lo studente:
 - a) in sede o pendolare ha diritto ad un pranzo, con esclusione della cena, non fruibile nei giorni festivi e nei periodi di sospensione delle attività didattiche;
 - b) fuori sede ha diritto ad un pranzo ed una cena, non fruibili nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
5. La fruizione del servizio mensa decorre dal 2 settembre 2020 ed ha termine il 31 luglio 2021.
6. Agli studenti internazionali alloggiati è concessa, a domanda, la possibilità di continuare a fruire del servizio mensa durante i periodi di chiusura dei servizi per la generalità degli studenti (festività natalizie e pasquali, mese di agosto), secondo le modalità e le scadenze indicate nel succitato Regolamento sui Servizi del Centro Residenziale.

ART. 14 - COSTO PASTO MENSA

1. Il costo del pasto è determinato in ragione dello status dello studente.
All'idoneo beneficiario sono trattenuti forfettariamente dal valore della borsa di studio:
 - 792,62 euro, se ha diritto al solo pranzo;
 - 1.585,24 euro se ha diritto sia al pranzo sia alla cena;L'idoneo non beneficiario
 - paga 1,70 euro per ogni pasto se immatricolato al primo anno;
 - fruisce gratuitamente se iscritto ad anni successivi.

2. Lo studente che abbia presentato la richiesta di attestazione ISEE-DSU, se iscritto ad un anno di corso pari o inferiore al doppio della durata legale, calcolato a partire dall'anno di prima immatricolazione, paga in ragione della fascia ISEE-DSU di appartenenza secondo la seguente tabella:

FASCIA	ISEE-DSU in €	CONTRIBUTO STUDENTE
Prima	da 0,00 a 6.000,00	€ 1,70
Seconda	da 6.000,01 a 10.000,00	€ 2,40
Terza	da 10.000,01 a 16.000,00	€ 3,00
Quarta	da 16.000,01 a 23.508,78	€ 3,70
Quinta	da 23.508,79 in poi	€ 4,40

3. Lo studente che non abbia fatto richiesta dell'attestazione ISEE-DSU paga il contributo previsto per la quinta fascia.
4. Agli studenti non idonei con disabilità e invalidità non inferiore al 66% si applica una riduzione sul contributo del 30% rispetto a quello previsto per la generalità degli studenti.

ART. 15 - SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

1. La borsa di studio è incompatibile con altre borse di studio erogate da enti pubblici o privati, incluse eventuali borse erogate in materia dall'Università della Calabria e le borse di studio rilasciate a studenti internazionali dal Ministero degli Affari Esteri o dal Ministero dell'Interno Italiano.
2. Fanno eccezione le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione e di ricerca degli studenti (Erasmus o similari).
3. Gli studenti, nel caso di borsa di studio incompatibile, possono comunque optare per il beneficio erogato dal Centro Residenziale, previa documentata rinuncia all'altra borsa.
4. Lo studente che rinuncia alla borsa del Centro Residenziale, per un'altra borsa di studio, viene escluso dalla relativa graduatoria, paga i servizi eventualmente fruiti e non può chiederne la riammissione nello stesso a.a.

ART. 16 - REVOCA DELLA BORSA DI STUDIO

1. La borsa di studio è revocata nel caso in cui lo studente:
 - a) si trasferisca ad altra sede universitaria, senza raggiungere il requisito di merito richiesto, nell'a.a. 2020/2021;
 - b) si trasferisca da altra sede universitaria e non regolarizza l'iscrizione;
 - c) interrompa o rinunci agli studi ovvero si trasferisca ad altra sede durante l'a.a. 2020/2021 e prima del 31/07/2021;
 - d) non regolarizzi l'ISEE-DSU rilasciato con annotazioni o omissioni;
 - e) qualora convocato dal Centro Residenziale per accertamenti, non si presenti entro la data prevista nella nota di convocazione inviata all'indirizzo e-mail istituzionale o non presenti nei tempi previsti la documentazione richiesta;

- f) sia destinatario di specifici provvedimenti, disposti in attuazione del Regolamento sui Servizi del Centro Residenziale.
2. I benefici sono revocati anche allo studente idoneo (beneficiario e non beneficiario) del primo anno che non acquisisca i CFU richiesti all'art. 2 entro il 30 novembre 2021.
3. In caso di revoca, lo studente sarà tenuto a:
- restituire la quota in denaro della borsa di studio, se erogata;
 - procedere alla riconsegna del posto alloggio eventualmente assegnato;
 - pagare il servizio alloggio eventualmente fruito alla tariffa prevista per gli studenti non idonei;
 - pagare i pasti mensa eventualmente fruiti alla tariffa dovuta secondo il proprio ISEE-DSU;
 - pagare le tasse e i contributi per l'iscrizione all'Università.
4. La mancata comunicazione di un IBAN entro il 30 novembre 2021 comporta la revoca della quota in denaro della borsa.

ART. 17 - VERIFICHE E SANZIONI

1. Tutte le autocertificazioni prodotte sono sottoposte a verifica. A tal fine, oltre a richiedere allo studente attraverso l'invio di posta elettronica, tutta la documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto autocertificato, il Centro Residenziale potrà svolgere, con ogni mezzo a sua disposizione, tutte le verifiche che riterrà opportune con la collaborazione dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, delle Amministrazioni Comunali, degli Uffici del Catasto, delle Università, ecc.
2. Lo studente che presenti dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 10 comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68, oltre che incorrere nelle responsabilità amministrative e penali previste dalla legislazione vigente, è tenuto al pagamento di una somma di importo triplo rispetto alla quota in denaro della borsa percepita o al valore dei servizi indebitamente fruiti e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi.

ART. 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento per l'assegnazione dei benefici e dei servizi è il dott. Massimo Colafati, Responsabile del Settore Diritto allo Studio del Centro Residenziale, e-mail: dirittoallostudio@unical.it.

ART. 19 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto negli articoli precedenti, si rinvia alla normativa vigente in materia di Diritto allo studio universitario.